



energy to inspire the world

r\_emiro.Giunta - Prot. 04/03/2026.0203060.E

Spett.  
Regione Emilia Romagna  
Viale Della Fiera 8  
40127 Bologna  
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Reggio Emilia, 04/03/2026  
DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 56

AINT MASTER 97705

EAM97708 – EAM97714 - EAM97715

**Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al “Progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Fabbrico” di potenza pari a 16.806,24 kWp da realizzarsi nel Comune di Fabbrico (RE), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO)” presentato da ATLAS SOLAR 13 S.R.L.**

**Convocazione Conferenza di Servizi decisoria iniziale.**

#### **METANODOTTI: CARPI – REGGIOLO DN 300**

Con riferimento alla Vs. del 20/02/2026 corredata di elaborati grafici integrativi riguardanti l’Opera e l’interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell’art. 1, comma 2 lettera b, della legge n.239/2004 “attività di interesse pubblico”) precisa quanto segue.

L’attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l’altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

**Snam rete gas S.p.A.**  
**Centro di Reggio Emilia**  
Via L. Pasteur 10/A  
42122 – Reggio Emilia  
Tel. Centralino 0522/55.80.50  
Fax: 0522/55.81.54  
[www.snam.it](http://www.snam.it)  
**Pec. [centroreggioemilia@pec.snam.it](mailto:centroreggioemilia@pec.snam.it)**  
**Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)**

**Snam rete gas S.p.A.**  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio



In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, concediamo Parere Favorevole, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

- a) L'inizio dei lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0522/558050- numero verde 800 900 010), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- b) La carreggiata di accesso all'impianto fotovoltaico dovrà essere inghiaziata e permeabile, così come previsto da elaborato planimetrico allegato alla richiesta; Inoltre, dovrà essere cura ed onere del richiedente porre in opera tra la ns. tubazione ed il piano di calpestio dell'accesso carraio, lastroni di protezione in c.a. delle dimensioni 2,0 x 1,0 con armatura a doppia maglia quadra  $\varnothing$  8 mm, maglia 0,10 x 0,10 m, calcestruzzo RcK  $\geq$  25Ntm2 (250 Kg/cm<sup>2</sup>) ferro Feb 44K, disposti trasversalmente all'asse della ns. condotta e per tutto il tratto oggetto d'intersezione;
- c) INTERFERENZA DETTAGLIO N°1: le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento con tecnica di perforazione teleguidata no-dig del metanodotto "**CARPI – REGGIOLO DN 300**" purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) ed in modo tale che la distanza, tra gli estradossi affacciati dei servizi, debba essere in ogni caso non inferiore a 2,50 mt; a fine lavori dovrà essere inviata, al nostro centro competente, la certificazione (ad es. con un disegno asbuilt dell'andamento plano altimetrico della trivellazione) dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni impartite con la presente; i pozzetti di sezionamento dovranno essere ubicati, ad una distanza di almeno 19,50 metri dalle ns. tubazioni;
- d) INTERFERENZA DETTAGLIO N°2: le opere in progetto potranno essere realizzate con attraversamento in sovrappasso del metanodotto "**CARPI – REGGIOLO DN 300**", purché, nel punto di interferenza sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M. 17.04.08 art. 2.7) con una distanza minima di sicurezza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine della condotta, non inferiore a metri 1,50; fra essi dovrà essere posta una soletta delle dimensioni di 200 x 100 cm. realizzata con beole in c.a. delle dimensioni 100 x 50 x 10 cm.; una soletta identica a quella sopra citata dovrà essere posta fra il piano di calpestio ed il servizio ad esso più vicino;



- e) INTERFERENZA DETTAGLIO N°3: le opere in progetto potranno essere realizzate con attraversamento in sovrappasso del metanodotto “**CARPI – REGGIOLO DN 300**”, purché, nel punto di interferenza sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M. 17.04.08 art. 2.7) con una distanza minima di sicurezza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine della condotta, non inferiore a metri 1,50; fra essi dovrà essere posta una soletta delle dimensioni di 200 x 100 cm. realizzata con beole in c.a. delle dimensioni 100 x 50 x 10 cm.; una soletta identica a quella sopra citata dovrà essere posta fra il piano di calpestio ed il servizio ad esso più vicino;
- f) qualora in corso di esecuzione dei lavori non siano rispettate le condizioni di cui ai punti (b-c-d-e), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese del richiedente - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di specifica richiesta da parte del richiedente, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- g) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa il Richiedente dovrà trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori; il proponente si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (a) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- h) dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.
- i) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra.

Resta, altresì, inteso che la fascia di garanzia ai nostri metanodotti, pari a mt. 19,50 per parte dalle tubazioni/dall'asse delle condotte dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà



intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte del proponente - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Reggio Emilia tel0522/558050 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori;


Distinti saluti.




Business Unit Asset Italia  
Distretto Centro Orientale  
Trasporto  
*Edoardo Portaccio*  
Manager Centro di Reggio Emilia  
Edoardo Portaccio

Timbro e Firma per Accettazione

.....




**DETTAGLIO 1 - INTERFERENZA CAVIDOTTO E METANODOTTO**



**DETTAGLIO 2 - INTERFERENZA CAVIDOTTO E METANODOTTO**



**DETTAGLIO 3 - INTERFERENZA CAVIDOTTO E METANODOTTO**





energy to inspire the world